COMUNE DI SOZZAGO

(Provincia di Novara)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZI CIMITERIALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto le modalità per l'esecuzione delle prestazioni cimiteriali, descritte all'art.4, da svolgere nel cimitero del Comune di Sozzago dal lunedì al sabato.

ART. 2 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

I servizi cimiteriali sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, pertanto, l'erogazione degli stessi da parte della ditta appaltatrice dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

Casi di funzionamento irregolare o interruzione del servizio potranno verificarsi soltanto per esigenze tecniche non prevedibili o cause di forza maggiore espressamente previste e disciplinate dalla normativa di settore. In occasione di scioperi e/o assemblee sindacali saranno possibili riduzioni delle attività prestate solo nei limiti di quanto disposto dalle norme vigenti in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali: dovranno essere comunque garantite almeno 2 (due) persone per lo svolgimento del servizio.

Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicato al Comune di Sozzago, da parte della ditta, la quale dovrà, in ogni caso, adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti e limitare l'impatto sull'ambiente.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di anni 3 a decorrere dal 01/07/2018.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il presente appalto prevede lo svolgimento dei servizi di seguito indicati:

- 1. ricevimento delle salme;
- 2. inumazioni, tumulazioni, estumulazioni ed esumazioni autorizzate e/o ordinate dalle competenti autorità:
- 3. estumulazioni ordinarie, compresa inumazione in campo comune, nelle modalità prescritte dall'art. 86 del regolamento di Polizia Mortuaria di cui il D.P.R. 285/90;
- 4. esumazione ordinarie con l'onere della raccolta delle ossa rinvenute e loro deposito in ossario comune o in loculi ossari;
- 5. esumazioni straordinarie per una diversa collocazione della salma.
- 6. operazioni di sanificazione e ripristino delle condizioni igieniche ordinate dall'autorità sanitaria in casi straordinari e d'emergenza;
- 7. trasporto del feretro dalla consegna (all'ingresso principale del Cimitero), alla tumulazione o inumazione in tombe, loculi, fosse o cappelle;
- 8. lavori edili complementari

ART. 5 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

A. RICEVIMENTO DELLE SALME

Le operazioni di ricevimento salme consistono in:

- ritiro e controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso di seppellimento autorizzazione al trasporto verbale di cremazione comunicazioni);
- coadiuvare il personale dell'Impresa funebre, incaricato al trasporto, nello scaricare il feretro dall'auto

funebre, trasporto del feretro al luogo di tumulazione o inumazione, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio;

- consegna dei documenti all'Ufficio dei servizi cimiteriali.

B. OPERAZIONI CIMITERIALI

Dovranno essere eseguite così come indicato nel dettaglio nell'Elenco Prezzi delle opere cimiteriali. La ditta appaltatrice dovrà effettuare le lavorazioni in modo tale da non danneggiare i manufatti limitrofi. Eventuali danneggiamenti saranno posti a carico della ditta appaltatrice, la quale dovrà provvedere al relativo ripristino entro il termine massimo di otto giorni dall'accertamento del danno.

ART. 6 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo **annuo** dei servizi compresi nell'appalto ammonta a Euro 5.110,00 (IVA esclusa) di cui Euro 511,00 quale onere per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.

Detto importo annuo è riferito al numero di operazioni presuntive riportate nell'allegato "ELENCO PREZZI OPERE CIMITERIALI".

L'importo complessivo del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto per n. 3 anni ammonta ad Euro 15.330,00, (IVA ESCLUSA) di cui Euro 1.533,00 quale onere per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta e comprende le prestazioni di cui al CPV 93700000 – servizi funerari e servizi affini.

ART. 7 – PREZZI UNITARI

I prezzi unitari a base d'appalto per i servizi relativi alle singole prestazioni sono quelli indicati nell'Elenco delle opere cimiteriali (Allegato "ELENCO PREZZI OPERE CIMITERIALI ")

I prezzi unitari, diminuiti del ribasso d'asta, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza a tutto suo rischio e quindi, agli effetti della liquidazione, restano invariati e indipendenti da qualsiasi eventualità che essa non abbia tenuto presente.

Detti prezzi unitari si intendono comprensivi degli oneri per il ricevimento delle salme, di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali (quando non diversamente indicato) e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, dazi, noli, perdite ecc. e quanto occorre per prestare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso anche ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore deve sostenere per i costi della sicurezza di cui al D.Lgs, n° 81/08 e a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

Detti prezzi sono comprensivi degli oneri per la sicurezza.

ART. 8 – REVISIONE PREZZI

L'importo e i prezzi risultanti dall'aggiudicazione sono invariabili per tutta la durata del contratto.

ART. 9 - PAGAMENTI

Il corrispettivo per i servizi effettuati verrà liquidato mensilmente e posticipatamente, alla Ditta appaltatrice dietro presentazione di regolare fattura, sulla base degli interventi effettivamente svolti. La fattura verrà liquidata subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva da effettuarsi mediante acquisizione d'ufficio del DURC.

In caso di persistente irregolarità contributiva il Comune di Sozzago ha la possibilità di recedere dal contratto previa comunicazione scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.

Considerata la particolare natura delle attività, la Ditta è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

ART. 11 – ATTREZZATURE E MATERIALI

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di idonee attrezzature atte allo svolgimento del servizio.

Tutte le attrezzature che la ditta Appaltatrice utilizzerà all'interno del Cimitero comunale devono essere munite di apposite certificazioni di conformità nonché essere sottoposte alle relative pratiche amministrative di controllo.

Le attrezzature devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento, tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori ed accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori nonché gli utenti.

Tutto il materiale di consumo (sabbia, cemento, mattoni, ecc.) necessario per lo svolgimento dei lavori è a carico dell'Appaltatore, con esclusione di quello eventualmente ed espressamente indicato nel presente capitolato, a carico del Comune o di altri.

Tutte le attrezzature acquistate dalla ditta rimarranno di proprietà della stessa.

Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate alla costante efficienza dei mezzi e delle attrezzature, nonché la tassa di circolazione, assicurazione, carburanti e lubrificanti dei mezzi impiegati saranno a carico della ditta appaltatrice.

La fornitura di energia elettrica, esclusivamente necessaria per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, sarà a carico del Comune di Sozzago.

La ditta appaltatrice non potrà depositare all'interno del cimitero attrezzature e/o materiali da loro utilizzati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto senza la preventiva autorizzazione del Comune di Sozzago e non potrà esercitare prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso.

ART. 12 – PERSONALE, ASSICURAZIONI SOCIALI, CONTRATTI DI LAVORO EPREVENZIONE INFORTUNI

L'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale sufficiente ad assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi previsti nel presente capitolato.

Il personale addetto all'esecuzione dei servizi previsti dall'art. 4 dovrà presentarsi in ordine, mantenere un contegno decoroso ed operare in modo da non violare le disposizioni di legge e di regolamento dei servizi cimiteriali.

Il personale dovrà essere in possesso di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, come previsto dall'art. 20 del D.lgs. 81/2008

Le violazioni delle succitate disposizioni, comportano l'applicazione, in capo al responsabile delle stesse, delle sanzioni previste dagli artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60 del D.lgs. 81/2008.

L'appaltatore è obbligato al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria e alla zona in cui si svolgono i servizi oggetto dell'appalto.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'amministrazione comunale o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'amministrazione medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche agli organi di vigilanza suddetti, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla definizione degli obblighi previsti dall'attuale normativa in materia contributiva e di sicurezza.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative urgenti.

ART. 13- PRESCRIZIONI GENERALI

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni.

A) SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

È obbligo dell'impresa nominare un responsabile del servizio reperibile telefonicamente 24 ore su 24 come meglio specificato all'articolo 17 e 18.

L'occupazione di aree di lavoro per l'esecuzione dei servizi non dovrà creare disagio nell'uso ed accessibilità del complesso cimiteriale.

L'Appaltatore programmerà ed effettuerà i servizi richiesti nel rispetto del presente Capitolato speciale di Appalto, garantendo sempre la serietà, la rapidità e l'efficienza dei servizi cimiteriali, impiegando il tempo necessario.

Qualora fosse richiesta l'esecuzione di servizi oltre l'orario stabilito per l'apertura e chiusura del cimitero, il servizio dovrà comunque essere assicurato, senza che la ditta, per tale fatto, possa richiedere indennizzi o compensi extra rispetto a quanto fissato dall'offerta.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà, senza eccezione di sorta, assoggettarsi a tutte quelle maggiori prescrizioni che il Comune o le autorità competenti, nel pubblico interesse, ritenessero di imporre per ragioni di profilassi di malattie infettive.

La ditta, su motivata richiesta del Comune, dovrà sostituire il personale che eventualmente si ponesse in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Tutte le operazioni che verranno svolte in presenza di utenza pubblica, familiari dei defunti ecc., dovranno essere improntate al decoro ed al massimo rispetto nei confronti dei defunti e dei familiari stessi.

B) USO DI SOSTANZE "CHIMICHE"

I prodotti chimici utilizzati dovranno essere regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità.

Per ridurre il rischio di danni all'ambiente ed alla salute dell'uomo, per quanto possibile, le quantità di prodotti usati devono essere ridotte al minimo.

Le etichette di identificazione non devono essere mai rimosse dai contenitori; qualora per esigenze operative le sostanze vengano travasate in altri contenitori, l'addetto deve provvedere a riportare in maniera chiara e univoca sul contenitore il nome della sostanza o del preparato in esso contenuto.

La denominazione della sostanza deve essere scritta a caratteri leggibili, indelebili e di adeguata dimensione. Il contenitore deve avere caratteristiche tali da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto.

La manipolazione viene eseguita solo dagli addetti muniti degli idonei dispositivi di protezione individuale.

Le operazioni di travaso vanno di norma evitate. Nel caso siano indispensabili vanno eseguite in aree pavimentate o in qualche altro modo isolate dal terreno per proteggerlo nel caso di eventuali versamenti incidentali.

I contenitori devono essere sempre richiusi dopo il loro utilizzo.

I fusti o contenitori delle sostanze o preparati non devono essere stoccati all'aperto né direttamente su terreno non impermeabilizzato.

C) RUMORI

Le attività rumorose vanno effettuate cercando di limitare al massimo il disturbo di terzi, e nel rispetto di quanto previsto dalle normative di settore, nonché dagli atti di regolamentazione interna del Comune.

Nel caso la ditta appaltatrice produca emissioni di rumore superiori ai limiti previsti dalle normative vigenti, dovrà fare richiesta di apposita autorizzazione in deroga al servizio tecnico del Comune

D) FORMAZIONE DEL PERSONALE

La ditta appaltatrice dovrà fornire la documentazione che attesti che il personale ha acquisito la competenza necessaria, anche rispetto agli aspetti/impatti ambientali connessi alle attività previste dal presente capitolato speciale di appalto, mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza.

ART. 14 – GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI

L'Appaltatore dovrà provvedere con proprio personale e con oneri a proprio carico a tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in ordine alle operazioni di stoccaggio dei rifiuti cimiteriali derivanti dagli interventi di esumazioni, estumulazioni nel rispetto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

I rifiuti normalmente prodotti da esumazione ed estumulazione (ad esempio, assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa; avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, altri rifiuti legati a tali operazioni) dovranno essere conferiti in appositi contenitori a tenuta stagna (a suo carico), stoccarli in un luogo riparato del cimitero (assicurando le opportune cautele), coprirli con teli per preservarli, trasportarli e smaltirli presso discariche autorizzate.

Nel caso in cui vengano emanate nuove disposizioni che disciplinano le operazioni sopra descritte, l'Appaltatore si impegna sin d'ora al rispetto delle stesse apportando alle operazioni le variazioni richieste per legge.

I rifiuti inerti e le lapidi dovranno essere conferiti in appositi contenitori, separati dai rifiuti da esumazione ed estumulazione.

Tutti gli altri rifiuti urbani vanno conferiti in appositi contenitori in modo differenziato (secco, umido, carta, plastica, vetro e lattine).

ART. 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi", compilato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta ovvero da soggetto munito dei poteri rappresentativi, previo sopralluogo obbligatorio presso le sedi interessate.

Il Comune di Sozzago ha la facoltà di predisporre un piano di sicurezza nel caso in cui nei luoghi dove si svolgono i servizi cimiteriali ci fossero ditte esecutrici di opere edili di manutenzione.

ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta appaltatrice dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura del 10% dell'importo di contratto.

La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione. L'atto fideiussorio dovrà contenere:

- 1) rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'Amministrazione comunale non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- 2) rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del codice civile;
- 3) impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune di Sozzago, senza alcuna riserva.

La garanzia fideiussoria verrà svincolata alla scadenza dell'appalto. Tale svincolo è subordinato alla regolare liquidazione dei pagamenti delle fatture.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato secondo la normativa vigente.

Ai sensi del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'impresa appaltatrice, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune di Sozzago, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 17 – REFERENTE DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante, ovvero di un responsabile a ciò espressamente autorizzato.

La ditta appaltatrice dovrà, entro quindici giorni dall'aggiudicazione, indicare il nominativo di un proprio

responsabile, che sarà il referente e il coordinatore del servizio. A tale soggetto saranno affidati il coordinamento delle attività e, quindi, il ricevimento di segnalazioni e di chiamate da parte del Comune di Sozzago e il controllo delle attività effettivamente svolte. Tale soggetto dovrà tenere contatti con il Comune di Sozzago, a tal fine comunicherà i propri recapiti telefonici (cellulare e fisso), fax ed e-mail.

ART. 18 - PERIODI DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Tutte le operazioni previste nel presente capitolato, di norma dovranno essere effettuate nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 17,00, dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 12,30 il sabato. In caso di salme in transito o in deposito presso il cimitero o, comunque, in casi eccezionali, la ditta è tenuta a prestare il servizio anche in orari diversi da quelli normalmente praticati. Tale servizio rientra nel presente capitolato e la modalità di svolgimento va concordata con i servizi cimiteriali del Comune di Sozzago.

ART. 19 - CONTROLLI

Il Comune di Sozzago, può verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio. Il direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del responsabile dell'ufficio tecnico.

La ditta si impegna a fornire al Comune di Sozzago, tutte le informazioni richieste e a consentire le verifiche, le ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

Sono in ogni caso riservate all'azienda ULSS le funzioni di igiene di sua competenza.

ART. 20 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse del Comune di Sozzago, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal direttore dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso, la ditta appaltatrice ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

ART. 21 – RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E COSE

La ditta appaltatrice assume nei confronti del Comune e dei terzi tutte le responsabilità relative alla gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore, qualunque sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.

Per tutta la durata del contratto il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile diretta o indiretta connessa alla gestione dei servizi affidati alla ditta appaltatrice.

La ditta appaltatrice assumerà ogni garanzia, anche assicurativa, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi per danni a cose o persone durante l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

La ditta fornisce al Comune, all'atto della stipula del contratto d'appalto, copia della polizza assicurativa sottoscritta a copertura dei rischi derivanti da responsabilità di qualsiasi tipo verso terzi nella gestione dei servizi cimiteriali. La polizza assicurativa deve avere un massimale per ogni sinistro, per danni sia a persone che a cose, pari a € 500.000,00.-

In caso d'incidente il Comune di Sozzago comunica il sinistro alla ditta appaltatrice a mezzo fax o posta elettronica, facendo seguire denuncia dettagliata a mezzo raccomandata, con avviso di

ricevimento, entro i tempi indicati nella polizza assicurativa.

La relazione dell'accaduto dovrà essere redatta dal direttore dell'esecuzione del contratto e trasmessa ai servizi cimiteriali per i successivi adempimenti.

Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri segnalati i danni dovranno essere risarciti direttamente dalla ditta entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

ART. 22 – NORMATIVE E REGOLAMENTI

Le operazioni di polizia mortuaria di cui al presente appalto saranno effettuate nel rispetto di tutte le norme del caso previste dal D.P.R. 285/1990 nonché dal complesso delle disposizioni vigenti regolanti le attività e i servizi necroscopici.

ART. 23 - INADEMPIENZA E PENALI

Il Responsabile del Servizio in caso di grave e documentata violazione degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice, provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando alla ditta 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale come descritto dal successivo art. 24.

ART. 24 - MANCATI ADEMPIMENTI E PENALI

Ogni qualvolta il Responsabile del servizio rilevi una deficienza o mancanza nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione comunale applicherà alla Ditta appaltatrice una penale pari a Euro 500,00, elevata a €.1.000,00 in caso di inosservanza delle norme di sicurezza durante il servizio La reiterazione delle inadempienze, oltre all'applicazione delle penali, può portare alla risoluzione del contratto come previsto dall'art. 25.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Sozzago ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- interruzione del servizio oggetto del presente appalto e delle operazioni di seppellimento per una durata superiore a 36 ore, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della ditta appaltatrice;
- interruzione degli altri servizi cimiteriali per una durata superiore a 10 giorni, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della ditta appaltatrice;
- gravi e reiterate inadempienze alle norme di legge o del contratto, da parte della ditta appaltatrice nella gestione dei servizi affidati;
- cessione del contratto e subappalto, anche parziali, da parte della ditta appaltatrice;
- frode nell'esecuzione del servizio:
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte della ditta appaltatrice senza giustificato motivo;
- perdita, da parte della ditta appaltatrice, dei requisiti per l'esecuzione del servizio appaltato, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

ART. 26 – REQUISITII GENERALI

I requisiti generali e speciali verranno verificati mediante autocertificazione e in caso di successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti per il presente appalto il contratto si intende risolto e il pagamento sarà limitato alle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

ART. 27 - TRACCIABILITA'

Le parti interessate al presente appalto si assumono gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n.136 e s.m.i.

ART. 28 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie inerenti l'esecuzione e l'interpretazione del contratto, qualora non sia fattibile comporle in accordo tra le parti, possono essere risolte, ai sensi del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

ART. 29 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 ciascuna delle due parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto. La ditta appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso da parte del Comune di Sozzago.

ART. 30 -CONTRATTO

L'affidamento del servizio avverrà mediante corrispondenza, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.